

## STATUTO

Art.1) Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile dell' art.148 comma 8 del testo unico imposte sui redditi e testo unico leggi pubblica sicurezza è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"),l'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica - Ente del Terzo Settore - denominata: Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica Enogastronomica Musicale "xxxxx" Ente del Terzo Settore in sigla A.P.S. e S.D. E.M. "xxxxxx" E.T.S. in viale xxxxxxxxxxxx ,xx- 04xxx - xxxxxx (xx).

L'Associazione è di fatto, amministrativamente autonoma, regolata a norma degli art.36 e seguenti del Codice Civile.

Art.2 ) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi e finalità:

- a) Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- b) Le attività dell'associazione saranno eventi ed esibizioni musicali, feste a tema, eventi gastronomici , mostre , convegni ,tornei sportivi ,giochi da tavolo , calcio balilla , carte e freccette , organizzazione di gite ,organizzazioni di attività ricreative e culturali,dibattiti su temi di attualità,organizzazione aperitivi,cene.Saranno organizzate serate di musica e balli. E' presente all'interno del locale un angolo bar per i soci. E' prevista l'organizzazione di serate con esibizioni freestyle di barman e la degustazione di cocktail e vini. A disposizione dei soci ce' una cucina attrezzata in cui poter preparare ogni tipo di pietanza.
- c) Attuare servizi e strutture sia all'aperto che al chiuso per lo svolgimento delle attività culturali , artistiche e ricreative e di tempo libero in genere;
- d) Attività di promozione sociale , solidarietà e volontariato;
- e) Attività ludico ricreativa sociale e di gioco volta a creare un percorso di crescita nella socializzazione e nell'apprendimento attraverso un programma giornaliero di attività quali: pittura, teatro, gioco, sport, ecc. .
- f) L'associazione ha per oggetto l'esercizio di attività sportive inclusive ed integrate (ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 43/2017 ,dell'art. 32 del vigente statuto del CIP e secondo le modalità di cui al regolamento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica "EPP- EPSP") iscritte e non nel registro del CIP-Comitato Italiano Paralimpico e/o del C.O.N.I , all'aperto o in palestre , in particolare la formazione e la preparazione di soci ,che praticano le varie discipline sportive(nuoto,tennis,volley , calcetto , calcio ,fitness )nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei di ogni disciplina sportiva riservate ed aperte anche ai diversamente abili;
- g) Ingaggiare, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutarî;
- h) Favorire contatti tra i soci aventi specifici interessi culturali o sportivi, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo e inoltre potrà aprire sedi oltre che in Italia anche all'estero.
- i) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo Sociale, l'Associazione può creare Strutture proprie, gestire spazi e strutture anche in collaborazione e con il sostegno di enti pubblici e privati nel rispetto delle normative vigenti,riguardanti le varie discipline sportive,le attività di promozione sociale , le attività artigianali-manuali e quant'altro previsto o deliberato per il raggiungimento degli scopi sociali-riservate ai soci e ad altri previo autorizzazioni in deroga.

Art.3) All'Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini della Comunità Europea e stranieri di ambo i sessi che ne fanno richiesta e che ne accettino lo statuto ed i regolamenti.

Le modalità dell'ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo, all'atto della richiesta di ammissione, il richiedente diventa a tutti gli effetti socio salvo la possibilità di non accettazione prevista dal regolamento interno. Per essere soci effettivi dell'Associazione, con diritto di voto, necessita avere la maggiore età. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale. I soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensiva dell'importo della tessera del C.S.S. - Centro Sportivo Sociale.

Art.4) I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture del Sodalizio nonché dei servizi e agevolazioni connessi al C.S.S. - Centro Sportivo Sociale .

Art.5) La sede sociale è adibita all'espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali.

Art.6) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci ;
- b) il Consiglio Direttivo ;
- c) il Presidente ;
- d) il Collegio Sindacale (facoltativo) ;
- e) il Collegio dei Probiviri(facoltativo).
- f) Organo di giustizia -Procuratore sociale – Organo di 1° e di 2° grado -(facoltativo) (per attività sportiva);

Art.7) L'assemblea dei soci è convocata, dal Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei soci almeno 5 giorni prima dell'assemblea e in caso di convocazione urgente straordinaria almeno 2 giorni prima.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà o più uno dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci iscritti o con avvisi affissi nella sede sociale o con e-mail o con sms.

Gli inviti o gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Art.8) L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario.

Delibera gli atti attinenti alla gestione del circolo demandati alla sua competenza dall'atto costitutivo. Esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, sul ritiro dell'adesione al C.S.S. - Centro Sportivo Sociale e sullo scioglimento del sodalizio, delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti almeno ad un terzo dei soci.

Art.9) I soci eleggono il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale(facoltativo) e il Collegio Probiviri (facoltativo).

Le elezioni si svolgono di norma ogni due anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Detto regolamento dovrà, comunque ; prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell'art. 2532, co. 2, c.c..

Art.10) Il Consiglio Direttivo è composto di numero minimo tre consiglieri.

Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art.11) Il Consiglio Direttivo :

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo - Cassiere ;
- b) stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dal Circolo;
- c) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali ;
- d) predispone il rendiconto economico e finanziario;
- e) è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Art.12) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio. Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente.

Art.13) Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione stessa, può aprire conti correnti con firma propria o anche (se deliberato con verbale di assemblea) congiunta con il segretario-economo o con l'economo-cassiere, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci e ne segue le deliberazioni.

E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione ; firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione.

Art.14) Il Segretario predispone, in collaborazione con l'Economo Cassiere ove ci sia l'economo cassiere, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci; tiene aggiornato il libro dei soci e i registri e documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle

sedute del Consiglio Direttivo ; firma la corrispondenza che comunque non comporti impegni per l'Associazione; collabora per la buona riuscita di tutta le attività del Sodalizio.

Art.15) L'Economo-Cassiere(ove ci sia) compila, in collaborazione con il Segretario, il rendiconto economico e finanziario, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a firma abbinata con il Presidente ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.

Art.16) Il Collegio sindacale(facoltativo), costituito da tre membri effettivi e due supplenti, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'Associazione a titolo cauzionale. I Sindaci vengono nominati per la durata di due anni e possono essere confermati, sostituiti e revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

Art.17) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti ;
- b) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.

Art.18) Le entrate sono costituite :

- a) dalle quote di iscrizione e di frequenza ;
- b) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o privati ;
- c) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
- d) da redditi ;
- e) da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali.

Art.19) L'Esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La responsabilità della gestione dell'Associazione è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo.

Art.20) Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci dell'Associazione sono:

- a) la deplorazione ;
- b) la sospensione ;
- c) la espulsione .

Dette sanzioni sono adottate dal Collegio dei Probiviri (facoltativo), composto da 3 soci , su proposta del Comitato Direttivo.

Contro i provvedimenti in parola è ammesso il ricorso, da presentarsi tramite il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, all'Assemblea dei soci che si pronuncerà entro tre mesi con la maggioranza prevista dal precedente art. 8.

Art.21) In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni di proprietà dell'Associazione dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

Il materiale ricevuto in uso e in dotazione dal C.S.S. - Centro Sportivo Sociale dovrà essere restituito al C.S.S. - Centro Sportivo Sociale .

Art.22) La quota o contributo associativo non è rimborsabile ,rivalutabile né trasmissibile .

Art.23) E' fatto divieto distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell'Associazione , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.24) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci promotori nella seduta del xx/xx/2020 svoltasi in viale xxxxxxxxxxxx,xx - 04xxx - xxxxxxxx(xx).

Il presente Statuto si compone di numero 3 (tre) facciate .

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

XXXXXXXX XXXXXXXX

.....